

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3493

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore GUASTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GIUGNO 2005

—————

Norme a tutela degli utenti dei centri di attività motoria

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si prefigge lo scopo di tutelare gli utenti dei centri ove si pratica attività motoria, attraverso nuove norme che prevedono l'utilizzo, con precise responsabilità, di personale qualificato, nonché un obbligo assicurativo per gli esercenti dei centri suddetti al fine di un'adeguata copertura assicurativa degli utenti di tali centri.

Il presente disegno di legge mira a regolamentare una materia che, coinvolgendo il benessere di un'utenza sempre più numerosa, esige il coinvolgimento di professionisti in grado di valutare la correttezza dei programmi e delle attività motorie svolte.

L'improvvisazione, l'assenza di adeguata preparazione, la confusione di ruoli e respon-

sabilità mette a rischio beni essenziali dell'individuo, come la salute, il benessere, l'equilibrio psico-fisico, che invece devono trovare una idonea salvaguardia.

Il presente disegno di legge consta di cinque articoli: l'articolo 1 istituisce la figura professionale del direttore tecnico responsabile per lo svolgimento delle attività motorie e sportive nell'ambito di strutture pubbliche o private, enti o associazioni; l'articolo 2 prevede un obbligo assicurativo a carico degli esercenti degli impianti adibiti alle attività motorie; l'articolo 3 stabilisce le sanzioni amministrative; l'articolo 4 stabilisce i limiti di applicazione ed infine l'articolo 5 indica i termini per l'adeguamento alla nuova normativa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione della figura professionale del direttore tecnico responsabile)

1. Allo scopo di garantire maggior professionalità e competenza ai cittadini che usufruiscono di servizi attinenti all'attività motoria e sportiva, presso strutture pubbliche o private, enti o associazioni, è istituita la figura professionale del direttore tecnico responsabile.

2. Il direttore tecnico responsabile è in possesso di un diploma di istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o di laurea in scienze motorie, ovvero di titoli equipollenti riconosciuti in ambito comunitario. Costituisce titolo preferenziale per lo svolgimento della funzione di direttore tecnico responsabile presso strutture pubbliche territoriali, il possesso del diploma di laurea in scienze motorie di durata quadriennale ovvero la specializzazione ottenuta presso l'università.

3. La presenza del direttore tecnico responsabile è obbligatoria durante lo svolgimento delle attività motorie all'interno della struttura preposta. Il ruolo di direttore tecnico responsabile è debitamente segnalato al pubblico nelle forme più idonee.

4. Il direttore tecnico responsabile, nello svolgimento della sua attività, è coadiuvato da personale tecnico qualificato che opera seguendo le istruzioni e le direttive impartite dallo stesso. Il personale tecnico suddetto comprende le seguenti figure professionali:

a) gli istruttori di attività motorie attuano le direttive impartite dal direttore tecnico e sono responsabili dei programmi e delle attività motorie e sportive, sono in possesso del diploma di laurea in scienze moto-

rie o del diploma conseguito presso l'ISEF, ovvero di titolo equipollente riconosciuto in ambito comunitario;

b) i tecnici specifici di disciplina operano sotto la diretta responsabilità del direttore tecnico, sono in possesso dell'abilitazione rilasciata dalla competente federazione sportiva nazionale, riconosciuta o affiliata al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) ovvero dalle scuole regionali del CONI, o dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI ovvero dalle università riconosciute dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) per l'educazione degli adulti (EDA), ovvero il corso abilitante all'insegnamento di una specifica disciplina presso una federazione o associazione;

c) gli istruttori riqualificati mediante corsi previsti dalla normativa regionale, i quali conservano i diritti attribuiti dalle singole regioni.

Art. 2.

(Obbligo assicurativo)

1. Gli esercenti degli impianti, strutture ed attrezzature adibite alle attività motorie stipulano adeguate polizze assicurative a favore degli utenti, degli istruttori specifici di disciplina, degli istruttori di attività motorie e del direttore tecnico, a copertura di eventi dannosi, comunque riconducibili ad attività svolte nei suddetti spazi.

Art. 3.

(Sanzioni)

1. Chiunque gestisce impianti, strutture od attrezzature adibite alle attività motorie, in violazione degli obblighi previsti dagli articoli 1 e 2 della presente legge è soggetto ad una sanzione amministrativa, variabile in

proporzione alla gravità e alle conseguenze dell'infrazione, da 2.000 a 10.000 euro.

2. L'importo della sanzione di cui al comma 1 è devoluto nelle casse del comune nel cui territorio è situato l'immobile adibito alle attività motorie.

3. L'irrogazione della sanzione di cui al comma 1, entro trenta giorni dal momento in cui è divenuta definitiva, è resa nota sulla stampa locale mediante avviso da pubblicarsi a cura del trasgressore.

Art. 4.

(Esclusioni)

1. Alle attività motorie svolte nell'ambito di oratori ovvero rientranti nei programmi scolastici di educazione fisica previsti dal competente Ministero, nonché alle attività motorie promosse, come attività agonistiche, da federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, non si applicano le disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 5.

(Norma transitoria)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli esercenti degli impianti, strutture ed attrezzature adibite ad attività motorie già operanti devono adeguarsi alle disposizioni previste nella legge medesima.

